



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

ORDINANZA DEL SETTORE VI

N. 171 DEL 22-10-2020

Ufficio: COMANDO POLIZIA LOCALE

Oggetto: Proroga ordinanza 76/2020 e 78/2020 Emergenza sanitaria COVID-19 istituzione di zone APU (aree pedonali urbane) temporanee regolamentazione circolazione

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di ottobre,

IL COMANDANTE

Preso atto che l'attuale andamento della pandemia da Covid-19 non ha modificato le ragioni sottese alla scelta di istituire aree pedonali urbane temporanee, giusta DGC n. 90 del 18.06.2020;

Considerato che fatti improvvisi ed imprevedibili hanno impedito (isolamento domiciliare per motivi sanitari del Sindaco) alla Giunta di essere nominata e che pertanto, pur in assenza di una DGC, occorre provvedere nell'immediatezza al fine di garantire il mantenimento delle APU istituite fino all'insediamento della Giunta Comunale e della sua prima seduta;

Ritenuto che è indispensabile disciplinare la circolazione stradale nelle vie interessate dalle APU ed in quelle limitrofe alle stesse per garantire la circolazione stradale;

Ravvisata la necessità ed urgenza di provvedere in merito;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Visto Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4 lettera a e 7, del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n°285 del 30 Aprile 1992, e relative norme regolamentari approvate con D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992 e successive modificazioni;

Visto l'art.109 comma 2 in relazione all'art.107 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000).

ORDINA

di confermare il contenuto delle ordinanze n. 76/2020 e 78/2020 da intendersi qui integralmente riportate e per l'effetto proroga la loro efficacia fino alla prima seduta di Giunta Comunale e comunque non oltre giorni trenta dalla data della presente.

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- ✓ Stazioni dei Carabinieri di Albano Laziale
- ✓ Commissariato PS Albano Laziale
- ✓ Comando Sottosezione Polizia Stradale Albano Laziale
- ✓ Al Settore V Manutenzioni
- ✓ Al Settore IV Servizio 5 Commercio – Suap - Mercati
- ✓ Al Settore IV Servizio 4 Igiene e Ambiente
- ✓ Al Settore II Servizio 2
- ✓ Al 118 mail: coroma@ares118.it
- ✓ Al 115 com.roma@cert.vigilfuoco.it
- ✓ NORM CG - Centrale Operativa trm25625@pec.carabinieri.it
- ✓ Compagnia Carabinieri Castel Gandolfo trm26831@pec.carabinieri.it
- ✓ Al Gruppo Protezione Civile Albano Laziale protezionecivile@comune.albanolaziale.rm.it
- ✓ Albalonga srl albalongasrl@pec.it
- ✓ Soc. Volsca Ambiente volscaservizispa@legalmail.it
- ✓ Ai titolari di osp nelle aree di cui al presente provvedimento

- ✓ All'Urp
- ✓ Alla Segreteria del Sindaco

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dando ad essa esecuzione in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione.

Gli organi di Polizia Stradale hanno la facoltà di adottare ogni provvedimento nella contingenza ritenuto opportuno per la salvaguardia della sicurezza pubblica e per la sicurezza della circolazione stradale.

Visti gli artt. 5-6 e 7 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Comandante Mauro Masnaghetti;

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. del Lazio ai sensi del D.lgs. n° 104/2010, e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

Dalla Residenza Municipale, li

MM/za

Il Comandante
Mauro Masnaghetti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

IL COMANDANTE
F.to Mauro Masnaghetti